

Allegato "D" ai numeri 15927/9629

Statuto

della Fondazione Sanlorenzo

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Su iniziativa del "Comitato per la costituzione della Fondazione Sanlorenzo", costituito a Torino con atto rogito Maurizio Gallo-Orsi di Torino in data 19 aprile 2021, numero 15770 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino DP I in data 26 aprile 2021 al numero 20791, da PEROTTI Massimo, PEROTTI Cesare, PEROTTI Cecilia Maria e dalle società SANLORENZO S.p.A. e HOLDING HAPPY LIFE S.R.L. (i "Fondatori") è costituita - ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile - una Fondazione denominata "Fondazione Sanlorenzo".

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Ameglia.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Scopi e attività

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali e ricreative di interesse sociale con finalità educativa nonché formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

g) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3.2 Più in generale, la Fondazione, in affinità con i valori umani, la cultura d'impresa, la cultura del lavoro e della responsabilità sociale di impresa che caratterizza la storia di Sanlorenzo Spa, si pone la finalità di migliorare le condizioni economiche e sociali della comunità, favorendo in particolare le opportunità di vita, di studio e di lavoro.

3.3 In particolare la Fondazione potrà procedere alla istituzione di borse di studio finalizzate a permettere a giovani in difficoltà economica di proseguire il loro percorso scolastico, la promozione e il finanziamento di soggiorni di studio in Italia e all'estero, l'acquisto, per il loro affidamento ad altre istituzioni pubbliche e private, di apparecchiature scientifiche, software, pubblicazioni e materiale didattico, l'assegnazione di incarichi di ricerca scientifica, con particolare attenzione alla valorizzazione di giovani studiosi, il sostegno ad iniziative di altre istituzioni pubbliche e private volte al sostegno dei giovani in situazioni di disagio, il sostegno ad iniziative economiche e imprenditoriali volte a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso il sostegno economico alla costituzione di start up innovative.

Articolo 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

4.1 La Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni dell'ente, la concessione di fideiussioni.

4.2 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4.3 La Fondazione, inoltre, potrà esercitare altre attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dalle norme di legge.

4.4 Infine, ad esclusivo scopo di autofinanziamento, la Fondazione potrà effettuare raccolte pubbliche di fondi e iniziative di crowdfunding, anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore.

Articolo 5 - Fondatori

5.1 Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che vengono dichiarati tali dagli stessi Fondatori.

Articolo 6 - Sostenitori

6.1 Possono assumere la qualifica di Sostenitore, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con deliberazione del Comitato dei Fondatori e dei Sostenitori, le associazioni, le università, i centri e gli istituti di ricerca, gli enti, le società e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

6.2 La qualifica di Sostenitore non comporta alcun obbligo né diritto sull'organizzazione della Fondazione né alcun potere da esercitare in seno alla stessa e non comporta alcun obbligo ulteriore rispetto a quello degli impegni già assunti.

Articolo 7 - Esclusione, recesso e decadenza

7.1 I Fondatori cessano di far parte della Fondazione per recesso.

7.2 I Sostenitori cessano di far parte della Fondazione per recesso, esclusione o decadenza.

7.3 L'esclusione, nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge, è deliberata, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato.

I casi di esclusione proponibili dal Consiglio di Amministrazione sono:

- a) attività contrarie agli interessi e alle finalità della Fondazione;
- b) grave danno morale o materiale alla Fondazione;
- c) mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti di esecuzione emanati.

7.4 I Sostenitori receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto di avere alcun rimborso dalla Fondazione.

Articolo 8 - Patrimonio

8.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.2 Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- f) avanzi di amministrazione.

8.3 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) le entrate di cui alle attività di interesse generale;
- c) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- d) le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- e) le entrate derivanti da eventuali attività diverse.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

9.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

9.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dalla legge.

9.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

9.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Articolo 10 - Organi

10.1 Sono organi della Fondazione:

- a. il Comitato dei Fondatori e Sostenitori;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;

- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore dei Conti.

Articolo 11 - Comitato dei Fondatori e Sostenitori

11.1 Il Comitato ha funzione di impulso e verifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione.

11.2 Possono intervenire alle riunioni del Comitato i Fondatori nonché i Sostenitori.

11.3 Ogni Fondatore e Sostenitore, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nelle riunioni del Comitato.

Articolo 12 - Deliberazioni del Comitato dei Fondatori e Sostenitori

12.1 Il Comitato è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente, che ne presiede le riunioni, e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un Fondatore, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organo di Controllo.

12.2 In caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente o da altra persona designata dai partecipanti.

12.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, deve essere inviato ai Fondatori, ai Sostenitori, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.

12.4 I verbali delle riunioni del Comitato sono redatti da un segretario individuato, di volta in volta, dai partecipanti e sottoscritti dal medesimo e dal soggetto che presiede.

12.5 Le riunioni del Comitato, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

Articolo 13 - Competenze del Comitato dei Fondatori e Sostenitori

13.1 Al Comitato devono essere sottoposti per approvazione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il bilancio preventivo;
- b) il bilancio consuntivo, con la relazione dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore dei Conti;
- c) le modifiche statutarie, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

13.2 Il Comitato è inoltre competente a deliberare:

- a) l'ammissione di nuovi soci Sostenitori;
- b) l'esclusione di soci Sostenitori;
- c) nomina e determinazione dei compensi dell'Organo di Controllo
- d) nomina e determinazione del compenso del Revisore dei Conti ove nominato.

13.3 Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole di due terzi dei voti rappresentati, con arrotondamento per eccesso all'unità, se necessario.

13.4 Per le deliberazioni relative all'ammissione e all'esclusione di nuovi Sostenitori, è richiesto in ogni caso il voto favorevole dei Fondatori.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un

massimo di 7 membri, compreso il Presidente, nominati dal Comitato dei Fondatori e dei Sostenitori.

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio, e possono essere rinominati.

14.3 Ogni componente del Consiglio di Amministratore può essere revocato dal Comitato dei Fondatori e dei Sostenitori.

14.4 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

15.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

15.4 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

15.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono validamente tenersi anche per audio conferenza, videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori. E' pertanto necessario che: (i) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica la documentazione eventualmente predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di inviare e ricevere tempestivamente la relativa documentazione; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio di Amministrazione totalitario) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. La riunione potrà tenersi anche con Presidente e Segretario in posti diversi, ma in tal caso il Segretario dovrà trovarsi presso il luogo di convocazione.

15.6 Il Presidente nomina un Segretario, anche permanente.

Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sulla base degli indirizzi approvati dal Comitato.

16.2 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a. predispone il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b. approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- c. nomina, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone compensi,

qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico:
d. nomina, ove opportuno, il Comitato Scientifico.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 17 - Presidente

17.1 Il Presidente viene designato dal Consiglio di Amministrazione, ove non nominato dal Comitato.

17.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

17.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 18 - Direttore

18.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore, anche esterno al Consiglio di Amministrazione stesso.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, provvede a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso. In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo della Fondazione, il Direttore potrà assumere le competenze inerenti all'attività amministrativa e gestionale della Fondazione ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Inoltre il Direttore cura, con l'ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa.

18.3 Il Direttore curerà l'attività amministrativa della Fondazione ed avrà la responsabilità di collaborare alla predisposizione del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo annuale.

18.4 Al Direttore potranno essere attribuite procure ad negotia nei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

19.1 Il Comitato dei Fondatori e Sostenitori provvede alla nomina di un Organo di Controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che dura in carica tre esercizi.

19.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

19.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 - Comitato Scientifico

20.1 Il Comitato scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico, ove nominato, è obbligatorio ma non vincolante.

20.2 Il Comitato scientifico è composto da un numero massimo di 7 componenti. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio per una durata non superiore alla durata in carica dello stesso e possono essere rieletti, e sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione.

20.3 Al Comitato scientifico può essere richiesta la formulazione di pareri su questioni specifiche da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Estinzione della Fondazione

21.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione, nominerà il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri.

21.2 Il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri Enti che perseguano finalità analoghe.

Articolo 22 - Clausola di rinvio

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione

Torino, diciannove luglio duemilaventuno

F.ti: Cesare PEROTTI

Alessandra Maria Rosaria ACCOMAZZO

Noemi MACHEDA

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO